

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17094 Anno 2022

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udiienza: 08/03/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SCHIRONE GRAZIANO nato a MANDURIA il 06/03/1980

BOLOGNINO MICHELE nato a LOCRI il 24/03/1967

Avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

- Udiienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Michele Bolognino e Graziano Schirone colpevoli, il primo, di tutti i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti, commessi quale amministratore di diritto e poi di fatto della società Moschetta Costruzioni s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 15/09/2009, e Schirone, quale amministratore unico dal 24/03/2009 al fallimento, del solo fatto distrattivo sub 2 - comunque assolvendolo dalla distrazione commessa il 18 marzo 2009 - senza modificazione della pena inflitta dal primo giudice, ed ha integralmente confermato, invece, la sentenza di condanna nei confronti di Bolognino.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia.

3. Nell'interesse di Bolognino vengono svolti due motivi, afferenti al trattamento sanzionatorio. Ci si duole del vizio di motivazione in merito alla valutazione della confessione e della successiva ritrattazione, entro la fine del giudizio di primo grado, nonché delle dichiarazioni eteroaccusatorie, quali elementi positivamente apprezzabili al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. D'altro canto, la Corte di appello ha ommesso di replicare alla doglianza riguardante la insussistenza del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219 co. 2 L.F.

4. Nell'interesse di Schirone vengono svolti quattro motivi.

4.1. Con il primo, si denunciano travisamento della prova documentale e correlato vizio della motivazione. Con riferimento al bonifico del 03 aprile 2009, rileva la Difesa che la distinta di versamento è firmata dal solo Bolognino, cosicché non sussistono i presupposti di fatto per ascrivere la corrispondente distrazione anche allo Schirone, al quale può essere imputato un solo bonifico, di euro 10000 del 16/09/2009.

4.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione della prova documentale, costituita dal bonifico del 16/09/2009, giacché non risponde al vero che esso rechi una data successiva a quella della sentenza di fallimento (invece intervenuta solo il 23/09/2009); d'altro canto, la sentenza di fallimento non venne notificata allo Schirone, ma al solo Bolognino, cosicché, la Corte di appello non ha scrutinato il tema della consapevolezza in capo alla testa di legno Schirone della situazione di conclamato dissesto, quando effettuò il bonifico. In tal senso, si denuncia l'omessa motivazione in ordine al dolo specifico della bancarotta distrattiva, non desumibile da un solo bonifico, in assenza di elementi sintomatici della consapevolezza della situazione economica della società.

4.3. Vizio della motivazione denuncia il quarto motivo per avere la Corte di appello tratto la prova del dolo dalle dichiarazioni spontanee di Bolognino, non utilizzabili *contra alios*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1. Quanto al ricorso presentato da Bolognino, riguardante il trattamento sanzionatorio, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, del quale si chiede una non consentita

rivalutazione, non è manifestamente illogica né contraddittoria e l'aggravante del danno di rilevante gravità non risulta dal capo di imputazione. .

2. Anche il ricorso nell'interesse di Schirone è manifestamente infondato.

2.1. Invero, il primo motivo di ricorso, che fa leva sul dato formale della contabile di bonifico, introduce un elemento di fatto di cui non v'è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, né in quella di primo grado, la quale, anzi, annota come Schirone effettuò un ulteriore bonifico il 3 aprile 2009 che, *"per sua stessa ammissione venne effettuato su indicazione del Bolognino stesso"*. Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", come quello in esame, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per Cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del *"devolutum"* ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). D'altro canto, a svuotare di decisività la deduzione sta l'argomento centrale della motivazione, avendo i giudici di merito posto in rilievo come Schirone – un semplice operaio della ditta – avesse accettato la nomina come 'testa di legno' nella piena consapevolezza dello stato di decozione dell'azienda, per quanto riferito dal coimputato Bolognino.

2.2. Ed è questo l'argomento che toglie valenza decisiva anche alle ulteriori deduzioni difensive (secondo e terzo motivo) con le quali si fa leva sempre sull'elemento soggettivo, per sostenere che non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza della situazione di decozione della società, e quindi, il dolo distrattivo. Invero, va ricordato che, nel denunciare il travisamento della prova, grava sulla parte, pena l'inammissibilità, l'onere di indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). In tal senso, le obiezioni difensive non scalfiscono il nucleo centrale del discorso giustificativo che si rinviene nella sentenza impugnata, che ha ben messo in evidenza indici sintomatici della consapevolezza dello Schirone della situazione di crisi economica dell'azienda e della assenza di ragioni giustificatrici delle elargizioni in favore del Bolognino.

2.3. Ciò posto, va, altresì, ricordato che il dolo distrattivo, coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, è, per pacifico orientamento giurisprudenziale, generico, e, pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367), cosicché il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio, di subire una perdita altamente probabile se

non certa (Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).

2.3. La decisione è allineata, inoltre, al principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore c.d. 'testa di legno', per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 04). Tali requisiti come premesso, i Giudici di merito - nella doppia conforme pronuncia di condanna - hanno ravvisato, innanzitutto, nelle circostanze che portarono lo Schirone ad assumere la formale amministrazione della società, quando era già evidente la situazione di crisi della impresa; quindi, nella tempistica "sospetta" con cui vennero emessi assegni del tutto privi di causale, a ridosso del fallimento; infine, valorizzando le cognizioni minime delle quali il ricorrente era certamente in possesso per rendersi conto della assenza totale di un titolo giustificativo quando versò denaro in favore del Bolognino, sottraendolo alle casse sociali.

3. Manifestamente infondato l'ultimo motivo, che denuncia la inutilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del Bolognino, giacchè, nel giudizio abbreviato, sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018 Rv. 273345, Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017 (dep. 2018) Rv. 272258). In tale ottica, sono utilizzabili, a fini di prova, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento. (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642; conf. Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08 marzo 2022

Il Consigliere estensore